

## NOTIZIE FLASH:

### ACCORDO SULLA NUOVA PAC

Dopo tre anni di negoziato, **il 25 giugno** si è raggiunto l'accordo sulla riforma della Politica agricola comune 2023-2027 tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea che ha sbloccato i principali nodi rimasti sul tavolo per la gestione dei circa 350 miliardi di finanziamenti europei al settore agricolo fino al 2027 (il 30% circa del budget totale dell'Unione contro il 40 della scorsa programmazione finanziaria 2013-2020).

Il compromesso raggiunto prevede innanzitutto che il **25% degli aiuti** diretti riconosciuti agli agricoltori sarà vincolato al rispetto di **buone pratiche ambientali**, nell'ambito di un menu fissato a livello Ue che i singoli Stati membri dovranno poi declinare nei piani strategici nazionali.

Nei primi due anni di applicazione del nuovo sistema (nel 2023 e 2024), la percentuale potrà scendere di cinque punti percentuali, ma sono stati fissati rigidi criteri per l'utilizzo a livello nazionale delle somme non richieste dagli agricoltori.

Il **15%** degli aiuti potrà essere destinato al **sostegno di singole produzioni** con pagamenti "accoppiati", legati cioè ai prezzi.

Gli Stati membri, inoltre, dovranno varare un pagamento redistributivo a favore delle aziende di minore dimensione, per un ammontare pari almeno al 10% della dotazione complessiva per gli aiuti diretti.

L'obiettivo di redistribuzione potrà essere conseguito, in alternativa, facendo ricorso al plafonamento e alla degressività sui pagamenti di maggiore importo (da 85mila a 100mila euro).

Le differenze tra gli importi attualmente erogati (la cosiddetta "convergenza interna") saranno progressivamente ridotte in misura dell'85%.

Altra importante novità riguarda l'inserimento di un "**terzo pilastro**" (accanto ad aiuti diretti e sviluppo rurale) dedicato alla **condizionalità sociale della PAC** con vincoli ai finanziamenti per le aziende che non rispettano le regole sul lavoro.

La condizionalità sociale **entrerà in vigore nel 2025**, ma gli Stati membri hanno la facoltà di anticipare di due anni l'avvio. In sostanza, saranno multate le imprese che non rispettano i contratti e alcune normative europee sul lavoro.

La nuova PAC sosterrà la transizione verso un' **agricoltura più sostenibile con maggiori ambizioni per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali**. L'attuazione avverrà attraverso i piani strategici nazionali, in linea con il **Green Deal** e le sue strategie **Farm to Fork e Biodiversità**. S'introducono inoltre, nuovi strumenti che, uniti al nuovo modo di lavorare, consentiranno una performance ambientale, climatica e di benessere animale più efficiente e mirata.

I requisiti minimi che i beneficiari della PAC dovranno rispettare per ricevere sostegno sono ora più ambiziosi. Ad esempio, in ogni azienda agricola almeno il 3% dei terreni coltivabili sarà dedicato alla biodiversità e agli elementi non produttivi, con la possibilità di ricevere un sostegno tramite eco-schemi per raggiungere il 7%. Tutte le zone umide e torbiere saranno protette.

Gli eco-schemi dovranno essere obbligatoriamente offerti dagli Stati membri. Questo nuovo strumento volontario ricompenserà gli agricoltori per l'attuazione di pratiche rispettose del clima e dell'ambiente (agricoltura biologica, agro-ecologia, lotta integrata contro i parassiti, ecc.).

Gli Stati membri devono destinare almeno il 25% del loro bilancio di sostegno al reddito agli eco-schemi, per un totale di 48 miliardi di euro del bilancio per i pagamenti diretti. Almeno il 35% dei fondi per lo sviluppo rurale sarà destinato a impegni agroambientali che promuovano pratiche ambientali, climatiche e di benessere degli animali.

Il bilancio della PAC deve contribuire in modo significativo alla spesa globale per il clima dell'Unione.

Per garantire un calcolo realistico e valido, entro il 2025 la Commissione proporrà un nuovo approccio differenziato che vada oltre i metodi esistenti.

Per l'Italia l'accordo vale circa 34 miliardi fino al 2027, che salgono a 50 considerando anche il cofinanziamento nazionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

Complessivamente il 15% in meno in termini reali rispetto alla passata programmazione, a fronte di un taglio medio Ue del 10%.

La nuova PAC, che comprende tre regolamenti (orizzontale, piano strategico e organizzazione comune dei mercati), deve essere formalmente approvata dal Parlamento europeo e adottata dal Consiglio prima di poter entrare in vigore.

Per quanto riguarda i piani strategici nazionali, ogni Stato membro elaborerà un piano, in accordo con le regioni, che descriva come saranno raggiunti gli obiettivi della PAC e gli obiettivi del Green Deal nei prossimi cinque anni. Ciò consentirà di tenere conto delle condizioni locali e di concentrarsi sulle prestazioni.

La Commissione avrà quindi sei mesi per valutare e approvare i piani, che entreranno poi in vigore all'inizio del 2023.

La nuova PAC punta sulle performance grazie a regole più semplici a livello dell'UE. Una relazione annuale sul rendimento che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione a partire dal 2024, integrata da una riunione annuale di riesame.

La Commissione riesaminerà le prestazioni dei piani strategici della PAC nel 2025 e nel 2027. Se necessario, farà seguito una richiesta di intervento da parte della Commissione agli Stati membri.

Inoltre, saranno presenti un'insieme d'indicatori comuni per monitorare l'attuazione della PAC e valutare le prestazioni dei piani strategici.

Sarà infine, introdotta una nuova riserva agricola per finanziare misure di mercato in tempi di crisi, con un budget annuale di almeno 450 milioni di euro.

Per il presidente della Cia Dino Scanavino l'accordo va nella giusta direzione ma ora "non è più rinviabile la definizione del Piano strategico nazionale che permetta agli agricoltori italiani di essere all'altezza del cambiamento che gli si richiede".

### **SOSPENSIONE DEL CASHBACK E NUOVI CREDITI POS**

Il DL n.99 (c.d. decreto Lavoro), approvato il 30 giugno 2021, ha previsto la sospensione del programma cashback e super cashback del secondo semestre del 2021. I rimborsi del 10% sulle le spese effettuate nell'arco dei primi 6 mesi di programma (da gennaio a giugno 2021) per coloro che hanno realizzato almeno 50 operazioni, slittano a novembre 2021 mentre i rimborsi legati alla classifica del super cashback, arriveranno entro marzo 2022.

La spesa eccessiva, il capitolo dei "furbetti del cashback" e la necessità di sbloccare risorse per sostenere altri provvedimenti, ha portato a questa decisione.

Con gli oltre 2 miliardi di euro risparmiati, il Governo ha intenzione di rifinanziare gli sconti in bolletta contro i rincari prossimi per tutte le famiglie in difficoltà, oltre a prevedere una prossima riforma degli ammortizzatori sociali.

**Cambia il mezzo ma non la strategia.** Sempre all'interno del decreto Lavoro, è stata introdotta una misura che va nella medesima direzione: l'incentivazione dei pagamenti digitali.

Per incentivare, quindi, l'utilizzo del Pos per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione, il decreto n.99 prevede: crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi (Pos) e, per chi se ne avvale, l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

### **Bonus Pos al 100%**

Il nuovo art. 22 modificato dal DL n.99, prevede che per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni. Questa misura già introdotta dal DL n.124/2019 prevedeva, a partire dal 1 luglio 2020 un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate verso i consumatori finali. Quindi, gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio 2020 accettano pagamenti tramite:

- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
- e altri strumenti tracciabili

usufruiscono di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni, incrementato dal DL n. 99 al 100% per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.

A norma dell'art 22 del Decreto il credito d'imposta spetta a:

- esercenti attività di impresa,
- esercenti arte e professioni,

per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

### **Bonus pos a chi acquista, noleggia, o utilizza strumenti che consentono forme di pagamento elettronico**

Il comma 11 dell'art.1 del DL n. 99/2021 introduce, dopo l'art 22 del DL 124/2019 l'art 22 bis contenente un credito d'imposta per: l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021

e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi, riceveranno un credito d'imposta ulteriore, parametrato:

- al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi,
- alle spese di convenzionamento,
- ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, nelle seguenti misure:

- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Agli stessi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica spetta un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

### **NUOVA SABATINI: RIAPERTURA DAL 2 LUGLIO**

Il Decreto Direttoriale del MISE del 2 luglio 2021 ha disposto a partire dalla stessa data, la riapertura dello sportello per la presentazione (chiuso il 2 giugno 2021 per esaurimento dei fondi), da parte delle imprese, delle domande di accesso ai contributi alla "Nuova Sabatini" (art. 2, comma 4, del DL n.69/2013) misura di sostegno alle Pmi volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali "industria 4.0", grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modificazioni e integrazioni.

A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale 2 luglio 2021 è altresì disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie

Le domande possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021.

Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 1° giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico.

Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse con le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello sono considerate irricevibili.

Ricordiamo che come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### CONTRIBUTI INPS PROROGA VERSAMENTI

Con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, che integra il precedente n. 2263 dell'11 giugno 2021, INPS comunica un nuovo rinvio delle scadenze contributive, scadute e/o imminenti, per artigiani, commercianti, liberi professionisti e lavoratori autonomi e aziende del settore agricolo.

Non vengono fissate le nuove scadenze (che verranno comunicate in seguito) in attesa della fine dell'iter di approvazione normativo relativo:

- all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021 per gli iscritti alle gestioni INPS con reddito inferiore a 50.000 euro e con calo di fatturato/corrispettivi pari o superiore al 33% tra 2020 e 2019;
- all'esonero contributivo per le aziende e gli autonomi delle filiere agricole, pesca vino e birra per i mesi di novembre dicembre 2020 e gennaio 2021.

A seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS comunica quindi, che sono differiti fino a nuova comunicazione **i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza relativi a:**

1. somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 da Artigiani e Commercianti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
2. delle somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
3. delle somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ovvero le aziende del settore agrituristico e vitivinicolo (scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021);
5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i datori di lavoro agricolo, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare:
  - per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata è differita la scadenza 16 giugno 2021;

- per i lavoratori autonomi in agricoltura è differita la quarta rata 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021;
- per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

### **ULTERIORE PROROGA CARTELLE ESATTORIALI**

Nel DL n. 99/2021 (c.d. decreto Imprese e Lavoro) approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata inserita l'ennesima **proroga della sospensione delle attività di riscossione**.

Si trattava di un "atto dovuto", considerato che l'ultima proroga scadeva il 30 giugno e, quindi, obbligava i contribuenti interessati a versare le somme sospese entro il 31 luglio, proprio in concomitanza con i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.

Pertanto, sono state ulteriormente prorogate alcune misure di aiuto già in essere nei mesi scorsi come cartelle esattoriali, attività di notifica e pignoramenti fino al 31 agosto, con rinvio dei pagamenti al 30 settembre.

Nel decreto non c'è traccia però, di ulteriori slittamenti dei termini per i versamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio anch'essi oggetto di proroghe nei mesi passati, l'ultima delle quali contenuta nel decreto Sostegni (DL n. 41/2021); pertanto, per questi versamenti, restano confermate le scadenze già previste.

In sintesi il quadro che si presenta dopo l'emanazione del decreto è il seguente:

**-differimento dal 30 giugno al 31 agosto 2021** della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

L'intervento avviene, anche questa volta, modificando direttamente l'art. 68 del DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia), che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

La misura è stata poi più volte prorogata fino ad arrivare all'ultima proroga contenuta nel DL n. 99/2021. Lo stop, è sostanzialmente in vigore dall'8 marzo del 2020 (o dal 21 febbraio per le prime zone rosse).

Si ricorda che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in **unica soluzione, entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione.

Pertanto, a meno che non sopraggiunga un'ulteriore proroga, i pagamenti rimasti sospesi fra l'8 marzo e il 31 agosto 2021 devono essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

La proroga riguarda anche l'invio di nuove cartelle esattoriali, quindi non ci saranno nuove notifiche fino al prossimo 31 agosto. Per chi volesse beneficiare di una ulteriore dilazione, è possibile avanzare apposita istanza entro il 30 settembre.

**-Ferma anche le procedure di riscossione cautelari ed esecutive ed i pignoramenti.** Quelli eventualmente effettuati prima dell'8 marzo 2020, su stipendi, salari, pensioni o altre indennità, sono sospesi sempre fino al 31 agosto.

Significa che le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1° settembre, cesseranno gli effetti della sospensione e riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

**-Nessun differimento invece è stato previsto per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.**

Pertanto, restano valide le date come definite dal decreto Sostegni, laddove è stato previsto che non si decade dalle definizioni agevolate se il versamento viene effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Si ricorda, infine, che è sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.

**BONUS ACQUA POTABILE**

L'art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l'anno di spesa complessiva, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti e ridurre il consumo di plastica.

**Beneficiari**

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

che sostengono spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Trattasi dei soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il credito è **ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute** da ciascuno di essi.

**L'ammontare del credito**

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata. L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è fissato a:

- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l'anno, sarà l'Agenzia che calcolerà la percentuale effettiva, rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Il provvedimento, infatti, precisa che:

- l'ammontare del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate;
- entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, è resa nota la misura percentuale.

I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, per assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma, qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziare per ciascun anno, e di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziare.

### **Imputazione spese e sistemi di pagamento**

Per l'imputazione delle spese,

- le **persone fisiche**, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa (ossia alla data dell'effettivo pagamento),
- le **imprese individuali**, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Per i privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento "tracciabili" diversi dai contanti.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite **fattura elettronica o documento commerciale** in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito.

Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una **fattura cartacea o di un documento commerciale** nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

In ogni caso, per le spese sostenute prima del 15/6/2021 (data pubblicazione del provvedimento), sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile:

- ritenere validi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
- integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

### **Comunicazione**

Coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente. A tal fine, viene approvato il modello di "**Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile**", con le relative istruzioni. La comunicazione:

- va presentata dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, inviando il modello approvato;
- va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia o trasmissione di un file tramite Entratel o Fisconline.

Una volta presentata la comunicazione, l'Agenzia rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione del richiedente nella sua area riservata, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. E' possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia al bonus.

### Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Per l'utilizzo in compensazione:

- l'F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con l'apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione;
- se l'importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all'interessato;
- non si applica il limite di 700.000 euro annui di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.

### ASSEGNO UNICO TEMPORANEO FIGLI

L'assegno unico temporaneo per i figli minori di autonomi e disoccupati è pronto a partire dal **1 luglio 2021**.

Le istruzioni dell'Inps sui requisiti e le modalità operative sono giunte con il messaggio n.2371/2021. L'istituto si riserva comunque di precisare altri aspetti con una specifica e completa circolare.

Questo nuovo sostegno per le famiglie con figli ha **carattere temporaneo: solo per il periodo luglio- dicembre 2021**, in attesa della realizzazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale per i figli minori", ed è destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF), ovvero i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati.

L'assegno unico universale dal **2022** invece, sarà **destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico**.

### Requisiti e limiti ISEE previsti

L'Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

### **Importo dell'Assegno temporaneo**

L'importo mensile è determinato sulla base della tabella allegata al DL n. 79/2021 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

### **Compatibilità dell'Assegno unico temporaneo**

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e Altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l'Assegno temporaneo le seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda sono percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente nella CARTA RDC, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità.

## SCADENZIARIO:

### 15 luglio

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto emesso nel mese di giugno.

### 16 luglio

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Ritenute Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di giugno.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a maggio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

### 26 luglio

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

### 31 luglio

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2021 (soggetti che non abbiano optato per la cedolare secca).